



DI MEO Antonello
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta
CONTALDO Sarah
OLIVIERI Maria
ROBERTO Maria

Credito d'imposta per fitti in categoria C1

Gentile cliente,

secondo quanto previsto dall'art. 65 del D.L. 18/2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai **soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60%** dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di **immobili rientranti nella categoria catastale C/1** (negozi, botteghe).

Requisito soggettivo: la disposizione è destinata a sviluppare i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei soggetti che esercitano **un'attività d'impresa**, pertanto, restano esclusi ad esempio liberi professionisti e artisti (anche qualora usufruissero di un immobile C/1).

Requisito oggettivo: l'agevolazione si riferisce alle locazioni, senza fare riferimento ad alcuna specifica tipologia di contratto di locazione, di immobili in **categoria C/1**.

Ai soggetti che esercitano un'attività d'impresa utilizzando un immobile in categoria C/1 ma in base ad un titolo giuridico diverso dalla locazione (esempio comodato) non spetterà alcun credito d'imposta.

L'agevolazione **non si applica** alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali e pertanto non sono state oggetto ad obbligo di chiusura (tra le quali ad esempio farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.) individuate con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.03.2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 sull'intero territorio nazionale).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione su F24, con il codice "6914", denominato "*Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*", ed è operativo dal 25 marzo.

E' opportuno sottolineare che nel caso si voglia usufruire del credito d'imposta il locatore dovrà **dimostrare di aver pagato regolarmente il canone di affitto del mese di marzo**, infatti, verrà richiesta la tracciabilità del pagamento: questo perlomeno è quanto risulta dalla relazione ministeriale al decreto.

Lo studio

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al Mare (CH)
Corso Federico II, 58 – 67100 L'Aquila
Via Amicis, 69 – 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232
Fax 085 4408553
info@studiodimeo.net
www.studiodimeo.net